



Prot. n. 10/2015/DC/cg

Milano, 17/12/2015

Presidente Regione Lombardia

Assessore alla Sanità pro tempore

Dott. Roberto Maroni

OGGETTO : LINEE GUIDA PER LE PRATICHE RADIOLOGICHE CLINICAMENTE SPERIMENTATE (art. 6 D.Lgs 187/2000 G.U. SERIE GENERALE n. 261 del 09/11/2015).

Il Coordinamento Regionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM), in rappresentanza dei Collegi Provinciali della Lombardia, in sintonia con quanto indicato dalla Federazione Nazionale Collegi TSRM, intende esprimere con forza la propria contrarietà sui contenuti e sulle criticità insite in suddette linee guida, emesse dal Ministero della salute, misconoscendo, per altro, le osservazioni fatte pervenire in tempi congrui dalla Federazione Nazionale Collegi TSRM.

IN PARTICOLARE :

- Sono disomogenee e intrinsecamente contraddittorie, tanto da porre seri dubbi sulla loro effettiva applicazione e implementazione nelle Radiologie e prospettano, altresì, possibili ricadute medico-legali da riferirsi agli attori coinvolti;
- Determinano un sostanziale sottoutilizzo dei sistemi di **teleradiologia** (RIS-PACS), per i quali le Regioni hanno speso e continuano a spendere ingenti risorse pubbliche, tanto da poter ipotizzare un **danno erariale nei confronti dello Stato**;
- Nel complesso, non garantiscono l'appropriatezza delle prestazioni radiologiche, con ricadute negative in termini di radioprotezione della popolazione e in termini economici sul Sistema Sanitario Nazionale.
- Presentano una assoluta e pericolosa confusione circa l'effettuazione delle pratiche radiologiche in regime di ricovero in **urgenza-emergenza**, non contemplando in tali casi, come fondamentale la presenza in servizio del Medico Radiologo, ritenuta tale solo in regime ambulatoriale, tanto da porsi il legittimo interrogativo circa l'adeguatezza di tali prestazioni proprio in quei casi ove può essere in gioco la vita di una persona ed è fondamentale e insostituibile il contributo di ogni figura professionale chiamata ad operare in tali drammatiche situazioni; nelle stesse, si prospetta di "aggirare" tale palese lacuna, paventando un improbabile utilizzo della attività radiologica complementare, nella migliore delle ipotesi improprio, se non addirittura "contra legem". (D.Lgs 187/2000);



- Contengono indicazioni circa le pratiche radiologiche su minori che di fatto paralizzerebbero l'attività radiologica nelle radiologie pediatriche;
- Pongono dei limiti circa l'erogazione di prestazioni con mezzo di contrasto, fuorvianti rispetto alla normale prassi (di derivazione normativa), prescrizione –somministrazione utilizzata per la restante parte dei farmaci e, anche in questo caso, non tengono in nessun conto le potenzialità della teleradiologia e della presenza sul campo di altre figure di garanzia; (Medico Anestesista-Rianimatore);
- Limitano incomprensibilmente le pratiche cliniche sperimentate ad un numero ridotto rispetto a quelle a cui il TSRM è formato e abilitato dallo Stato e che abitualmente utilizza in ogni radiologia, escludendo a priori e non si capisce in base a quali presupposti, indagini TC e RMN svolte routinariamente dal TSRM ;
- Utilizzano un'ambigua terminologia circa la presenza/assenza del Medico Radiologo in riferimento all'attività in elezione, che ha già portato ai noti processi penali di Marlia e Barga, anziché configurarsi come strumento chiarificatore, fornendo ai professionisti di area radiologica coinvolti, elementi di univoca interpretazione, concretamente realizzabili e compatibili coi criteri e le esigenze di sostenibilità del sistema e contenimento della spesa;
- Sono in aperto stridente contrasto con le motivazioni contenute nelle sentenze del Tribunale di Lucca in merito all'utilizzo della teleradiologia, definita come una modalità operativa lecita, e con le competenze riconosciute al TSRM; (sentenza 1282/014 ; 791/015);
- Riducono e limitano di fatto l'attività e le competenze del TSRM ai soli aspetti pratici della procedura, quando il medesimo è formato e abilitato dallo Stato dopo un **percorso Universitario triennale**, a svolgere un'attività più ampia, con competenze e responsabilità specifiche.

Per tutte le argomentazioni sopra elencate, la Federazione Nazionale Collegi TSRM provvederà ad impugnare e contestare nelle opportune sedi tali Linee Guida, promuovendo le azioni legali che riterrà consone ed opportune.

Nonostante la specifica posizione, nelle more dell'esito delle azioni legali avverse a tale documento emanato dal Ministero della Salute che saranno intraprese, la stessa Federazione Nazionale e a caduta i Collegi Professionali Provinciali che questo Coordinamento rappresenta, devono farsi garanti della tutela dei propri iscritti nel lavoro quotidiano, affinché gli stessi non siano esposti al pericolo di ulteriori procedimenti giudiziari avviati nei loro confronti, analoghi a quelli di Marlia e Barga; (conclusi con assoluzione per non aver commesso il fatto)

SI CHIEDE

Che la Regione Lombardia, attraverso il suo Assessorato alla Salute, emani in tempi brevi le opportune direttive ad Aziende Sanitarie, Cliniche, Studi Radiologici, affinché siano istituite COMMISSIONI PARITETICHE al fine di trasporre i contenuti di tali linee guida, ancorchè da noi non condivisi né partecipati, ma comunque da rispettare, in protocolli: CHIARI, DEFINITI, PRECISI, APPLICATI.



Coordinamento
Collegi Professionali
Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica
Regione Lombardia

Nell'esprimere la nostra completa e totale disponibilità in ogni momento per qualsiasi forma di confronto e/o chiarimento che si ritenesse opportuno attuare, si porgono

Distinti Saluti

Coordinamento Collegi TSRM Regione Lombardia
Il Presidente Dott. Diego Catania